



Guida per
l'accesso e la partecipazione al
mercato dei titoli di efficienza
energetica del GME

1. **Come scambiare i titoli di efficienza energetica del GME?**

Per l'acquisto e/o la vendita dei titoli di efficienza energetica (TEE) puoi scegliere due strade alternative, ossia effettuare:

a) le negoziazioni sul mercato dei TEE (MTEE), organizzato e gestito dal GME nel ruolo di controparte centrale delle negoziazioni;

b) le negoziazioni bilaterali, al di fuori del mercato dei TEE, con successiva registrazione delle relative transazioni nell'ambito del Registro dei TEE (Registro TEE).

Nel caso Tu scelga di negoziare i TEE sul mercato gestito dal GME, dovrai preventivamente presentare una domanda di iscrizione al Registro dei TEE, organizzato e tenuto dal GME. Le Tue transazioni realizzate sul mercato TEE devono, infatti, essere annotate nel suddetto Registro.

Nel caso, invece, Tu scelga di scambiare i TEE attraverso negoziazioni bilaterali (al di fuori, quindi, del MTEE) è sufficiente che Tu ti iscriva soltanto al Registro dei TEE.

2. **Come avviene l'iscrizione al Registro dei TEE?**

Al Registro TEE può iscriversi qualsiasi soggetto interessato. L'iscrizione avviene mediante la compilazione di apposita [maschera](#) reperibile attraverso l'indirizzamento al link "Registro TEE", situato nell'Home Page del sito del GME (Sezione: Accesso ai Mercati). Per conoscere la procedura di iscrizione potrai consultare la "[Guida utente Registro TEE](#)". Al termine della procedura di iscrizione, potrai visualizzare, e quindi

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

stampare, la domanda di iscrizione al Registro dei TEE.

Le regole di funzionamento del Registro TEE sono contenute nel “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica”, nonché nella Guida utente Registro TEE.

Tale domanda dovrà essere da Te completata con l’indicazione del luogo e della data, nonché firmata dal legale rappresentante e presentata ovvero inviata al GME mediante posta ordinaria o corriere o PEC

Ricorda:

- se sei una persona giuridica, dovrai corredare la suddetta domanda della [“dichiarazione attestante i poteri di rappresentanza”](#), resa ai sensi del D.P.R. 445/00, unitamente alla copia di un documento di identità valido del legale rappresentante,
- se sei una persona fisica/persona giuridica non in possesso di partita I.V.A., dovrai corredare la suddetta domanda con la relativa “dichiarazione di esonero di responsabilità”, redatta secondo il modello scaricabile sul sito istituzionale del GME (sezione: I Mercati/Mercati Ambientali/Titoli di Efficienza Energetica/Registro/Come partecipare/Modulistica),

Il GME, ricevuta la domanda di iscrizione al Registro dei TEE e la documentazione a corredo della domanda, a seguito di positivo riscontro della stessa, procede al rilascio

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

di un conto proprietà intestato al richiedente sulla piattaforma del Registro TEE. Successivamente, invia al "referente comunicazioni" indicato nella domanda, la conferma di avvenuta iscrizione al Registro, comunicando il "Codice Operatore" ed il "Codice Conto Proprietà".

Una volta ultimata l'abilitazione, sei inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al Registro dei TEE, pubblicato sul sito internet del GME (Sezione Mercati Ambientali/Titoli di efficienza energetica/Registro/Elenco operatori).

Il conto proprietà è una sorta di "portafoglio elettronico" in cui viene registrato il numero dei TEE in possesso di ciascun operatore.

Il Registro Ti consente, in ogni momento ed in tempo reale, di:

- conoscere lo stato del Tuo portafoglio dei TEE;
- visualizzare il numero di TEE emessi in Tuo favore per ciascuna delle tipologie di Titoli previste;
- visualizzare il numero complessivo di TEE presenti sul Tuo conto proprietà;
- verificare lo storico di tutti i movimenti (emissioni, acquisti, vendite, annullamenti, ecc.) eseguiti sul conto stesso;
- (per i soggetti obbligati) visualizzare i TEE annullati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai sensi dei DD.MM. 20 luglio 2004, come ss.mm.ii. e dal GSE ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e del D.M. 11 gennaio 2017.

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

Il Registro Ti consente, inoltre, di registrare direttamente le negoziazioni concluse bilateralmente (cfr. [Guida utente Registro TEE in Sezione Mercati Ambientali/Titoli di efficienza energetica/Registro/Come partecipare](#)).

Ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017, i Titoli oggetto di scambio sono pari alla somma dei TEE posseduti senza alcuna distinzione per tipologia.

NOTA BENE: qualora Tu sia iscritto al Registro TEE in qualità di persona fisica/persona giuridica non titolare di partita I.V.A., potrai presentare, ai sensi dell'articolo 14, comma 14.4, del "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", esclusivamente richieste di registrazione di transazioni bilaterali in vendita per un quantitativo massimo pari all'ammontare dei titoli emessi in tuo favore dal GME, iscritti nel tuo conto proprietà ed ancora validi.

La riservatezza e la sicurezza dei dati contenuti nel Registro sono garantite dall'accesso mediante login e password.

3. Chi può accedere al mercato dei titoli di efficienza energetica del GME?

Se sei un soggetto interessato alla partecipazione al mercato dei TEE e possiedi i seguenti requisiti:

a) di capacità, vale a dire sei dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei relativi sistemi di sicurezza, oppure hai a disposizione dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza (art.14, comma 14.1, delle "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza

¹ Ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 11 gennaio 2017, i TEE emessi dal GME su indicazione del GSE sono visualizzabili sul Registro TEE secondo le quattro tipologie ivi previste.

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

energetica” – Regole);

b) di onorabilità, vale a dire non sei stato condannato con sentenza irrevocabile ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti per reati quali “aggiotaggio”, delitti contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, reato di frode informatica, reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, ovvero per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 14, comma 14.2, lettera a), delle Regole).

Non potrai partecipare al mercato nel caso in cui Tu sia stato dallo stesso escluso nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione - salvo i casi di esclusione su richiesta disposta dal GME ai sensi dell’Articolo 22 delle Regole - e, in ogni caso, qualora, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora nei tuoi confronti un credito insoluto sul mercato (art. 14, comma 14.2, lettere b) e c) delle Regole).

Qualora Tu sia in possesso dei predetti requisiti, potrai iscriverti preliminarmente al Registro dei TEE e presentare una domanda di ammissione al mercato, unitamente ad un contratto di adesione, corredati di opportuna documentazione.

Il GME si riserva la facoltà di verificare il permanere in capo agli operatori dei suindicati requisiti previsti per l’ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l’aggiornamento di quella già presentata (art. 20, comma 20.2, delle Regole).

4. Come compilare la domanda di ammissione ed il contratto di adesione?

I modelli della [domanda di ammissione](#) e del [contratto di adesione](#) (rispettivamente

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

“Allegato 1” ed “Allegato 2” alle Regole), sono disponibili, in formato Word, sul sito internet del GME (Sezione “Mercati Ambientali/Titoli di efficienza energetica/Mercato/Come partecipare/Modulistica”) e devono essere compilati nelle parti riservate all’operatore e sottoscritti dal richiedente (se persona fisica) o dal legale rappresentante della società o da chi è munito dei necessari poteri di rappresentanza (se persona giuridica). Oltre alla compilazione dei campi dedicati ai dati dell’operatore presenti in entrambi i documenti, non devi dimenticare:

- relativamente alla compilazione della domanda di ammissione, di:
 - indicare nome, cognome e recapito (sia numero di telefono che indirizzo e-mail) del soggetto cui il GME può fare riferimento per eventuali comunicazioni;
 - indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito (sia numero di telefono che indirizzo e-mail) del/i soggetto/i che vuoi deputare ad accedere al sistema informatico del GME per Tuo conto;
 - apporre un “flag” nella casella posta in corrispondenza dell’informativa/richiesta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento privacy).

- relativamente alla compilazione del contratto di adesione di:
 - compilare e sottoscrivere lo stesso in originale;
 - siglare ogni pagina dello stesso;
 - approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le clausole elencate nell’ultima pagina del contratto, apponendo una seconda firma dopo la loro elencazione;
 - compilare i commi 9.5 e 9.6 del contratto di adesione, relativi ai Tuoi indirizzi.

Potrai, quindi, inviare ovvero presentare la domanda di ammissione ed il contratto di adesione, debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla documentazione richiesta (cfr. punto 5), mediante posta ordinaria o corriere o PEC.

5. Quali sono i documenti da allegare?

Se la domanda e il contratto sono sottoscritti da Te, quale persona fisica

- e sei un cittadino italiano, comunitario o un cittadino extracomunitario residente in Italia, devi presentare:
 - una [dichiarazione sostitutiva di certificazione](#), resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (modello disponibile sul sito internet del GME nella Sezione “Mercati Ambientali/Titoli di efficienza energetica/Mercato/Come partecipare/Modulistica/Dichiarazione di assenza di condanne”), ovvero altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale che attesti i requisiti di onorabilità richiesti e cioè di non essere stato destinatario
 - in Italia: di provvedimenti di condanna (con sentenza irrevocabile ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato e fatti salvi gli effetti della riabilitazione) alla reclusione per il delitto di “aggiotaggio” o contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, per il reato di frode informatica, per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, ovvero per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
 - all'estero: di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti

oppure

- se sei un cittadino extracomunitario non residente in Italia, devi presentare una

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

documentazione equivalente alla predetta [dichiarazione sostitutiva di certificazione](#) sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale, che attesti i requisiti di onorabilità richiesti e cioè di non essere stato destinatario

- in Italia: di provvedimenti di condanna (con sentenza irrevocabile ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato e fatti salvi gli effetti della riabilitazione) alla reclusione per il delitto di “agiotaggio” o contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, per il reato di frode informatica, per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, ovvero per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- all'estero: di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti.

Se la domanda e il contratto sono sottoscritti da Te, in qualità di legale rappresentante ovvero di altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza di una persona giuridica:

- e sei un cittadino italiano, comunitario o un cittadino extracomunitario residente in Italia devi produrre:
una [dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00](#) (modello disponibile sul sito internet del GME (Sezione “Mercati Ambientali/Titoli di efficienza energetica/Mercato/Come partecipare/Modulistica/Dichiarazione di assenza di condanne”), ovvero altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale, che attesti i requisiti di onorabilità richiesti e cioè di non essere stato destinatario:
 - in Italia: di provvedimenti di condanna (con sentenza irrevocabile ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato e fatti salvi gli effetti della riabilitazione) alla reclusione per il delitto di

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

“aggiotaggio” o contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, per il reato di frode informatica, per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, ovvero per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

- all'estero: di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;

oppure

- se sei un cittadino extracomunitario non residente in Italia, devi presentare: una documentazione equivalente alla predetta [dichiarazione sostitutiva di certificazione](#) sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale, che attesti i requisiti di onorabilità richiesti e cioè di non essere stato destinatario
 - in Italia: di provvedimenti di condanna (con sentenza irrevocabile ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato e fatti salvi gli effetti della riabilitazione) alla reclusione per il delitto di “aggiotaggio” o contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, per il reato di frode informatica, per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, ovvero per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
 - all'estero: di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;
- se sei un cittadino italiano, comunitario o un cittadino extracomunitario residente in Italia, dovrai presentare: una [dichiarazione sostitutiva di certificazione](#), resa ai sensi del D.P.R. 445/00, ovvero altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale, che attesti i [poteri di rappresentanza](#);

oppure

- se sei un cittadino extracomunitario non residente in Italia, dovrai presentare: una documentazione equivalente alla predetta [dichiarazione sostitutiva di certificazione](#) sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale, che attesti i poteri di rappresentanza.

Nel caso in cui il GME sia già in possesso di tale documentazione, non dovrai ripresentarla, ma soltanto indicare, nella domanda, tale circostanza e la data del precedente invio, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa (art.16, comma 16.2 delle Regole).

6. Quando si assume la qualifica di operatore?

Entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, il GME, effettuate le opportune verifiche sulla documentazione e sui requisiti, Ti comunicherà l'ammissione o il rigetto della domanda (in quest'ultimo caso, fornendo adeguata motivazione), tramite raccomandata A.R. o PEC.

Il suindicato termine dei 15 giorni viene sospeso dal GME nel caso in cui lo stesso riscontri che la documentazione presentata sia irregolare e/o incompleta. Tale termine ricomincia, pertanto, a decorrere dalla data di ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata. Per regolarizzare e/o completare la documentazione hai a disposizione un numero di giorni pari a quello indicatoTi dal GME nella comunicazione di sospensione.

Con l'adozione, da parte del GME, del provvedimento di ammissione assumi la qualifica di operatore. Come tale, sei inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei TEE, pubblicato sul sito internet del GME (Sezione Mercati

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

Ambientali/Titoli di efficienza energetica/Mercato/Elenco operatori).

7. Cosa non si deve dimenticare?

Una volta ottenuta la qualifica di operatore, sei tenuto a comunicare al GME, entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi al suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità tali da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero tali da modificare i dati e le informazioni inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato (art. 21, comma 21.1 delle Regole).

8. L'accesso al mercato dei titoli di efficienza energetica del GME comporta dei costi?

La partecipazione al mercato dei TEE non comporta alcun costo aggiuntivo, oltre ai corrispettivi richiesti per l'operatività sulla piattaforma informatica, e Ti garantisce di vendere e di acquistare i titoli in un luogo di scambio più sicuro ed efficiente rispetto alla contrattazione bilaterale, in considerazione delle forme di tutela per gli acquirenti e per i venditori previste dalle Regole.

Tutti i soggetti interessati ad effettuare negoziazioni bilaterali e/o ad operare sul mercato dei TEE, devono essere preventivamente iscritti al Registro dei TEE e pagare un corrispettivo variabile da versare al GME per ciascun TEE scambiato sul mercato dei TEE o attraverso negoziazioni concluse bilateralmente.

Tale corrispettivo viene fatturato trimestralmente dal GME secondo le modalità stabilite nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF 04 MTEE "Fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti del mercato dei titoli di efficienza energetica") e l'importo dovuto al GME dovrà essere reso disponibile sul conto

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

corrente intestato al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. presso la:

Banca Popolare di Sondrio
Società Cooperativa per Azioni
Viale Cesare Pavese, 336
00144 – Roma
IBAN IT19 B056 9603 2110 0000 7200 X26
CODICE SWIFT POSOIT22

La misura dei corrispettivi è definita annualmente dal GME, previa approvazione dell'ARERA, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo ed è pubblicata sul sito internet del GME (art. 6, comma 6.2, delle Regole).

9. Come si accede al sistema informatico del mercato dei titoli di efficienza energetica del GME?

Una volta che hai ricevuto il provvedimento di ammissione, devi accedere al sistema informatico del mercato dei TEE attraverso la rete internet, collegandoti al sito del GME (link in Home Page, Sezione "I Mercati" / "Accesso ai mercati") per registrarti come utente. Potrai registrarti e, quindi, accedere direttamente Tu, oppure potrai registrare e fare accedere altri soggetti da Te indicati nella domanda di ammissione (cfr. punto 4) per operare sul mercato dei TEE, e per conto Tuo. La registrazione avviene on line tramite l'apposita [maschera di registrazione utente](#), secondo le modalità indicate nella [DTF 01 MTEE](#) "Modalità di accesso al sistema informatico e di immissione delle proposte di negoziazione".

Al termine di tale registrazione, ti sarà assegnato un codice PIN per l'accesso al mercato che dovrà essere successivamente validato dal GME.

10. **Cos'è il book di negoziazione?**

Il book di negoziazione è il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo ed all'orario d'immissione (cfr. [DTF 01 MTEE](#) "Modalità di accesso al sistema informatico e di immissione delle proposte di negoziazione").

Potrai visualizzare il book di negoziazione accedendo dalla Home Page del GME (Sezione "I Mercati" / "Accesso ai Mercati" / "Mercato TEE" / "Sessioni di mercato dei TEE").

11. **Quali sono le modalità di contrattazione?**

La contrattazione sul mercato avviene attraverso negoziazione continua.

Ciascun titolo rappresenta una tep (tonnellata equivalente di petrolio) e la quantità minima negoziabile è pari ad un titolo.

Durante la sessione di contrattazione gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione, indicando la quantità dei titoli oggetto della proposta ed il prezzo riferito ad una tep (cfr. [DTF 01 MTEE](#) "Modalità di accesso al sistema informatico e di immissione delle proposte di negoziazione").

Nel corso di una sessione di mercato è possibile inserire un ordine:

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

a) Con limite di prezzo

Il prezzo costituisce il limite inferiore a cui il venditore è disposto a vendere e il limite superiore a cui l'acquirente è disposto a comprare.

b) A mercato

Le proposte si abbinano con la migliore proposta di segno opposto presente sul mercato. Nel caso di abbinamento parziale della quantità immessa, il sistema ripropone un ordine, per la parte ineseguita, all'ultimo prezzo di abbinamento.

Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine a liste ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita.

Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita.

Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.

Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione, qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico.

In caso di proposte parzialmente abbinate, la cancellazione può avvenire soltanto per la parte ineseguita.

Gli operatori possono, inoltre, modificare le proposte immesse sul mercato, qualora

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità (art. 25 delle Regole). Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita.

Le proposte non abbinate sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di contrattazione.

RICORDA: il prezzo indicato nelle proposte di negoziazione si intende IVA esclusa.

Al termine della sessione di mercato, il controvalore delle transazioni viene ricalcolato includendo l'IVA, ove applicabile, per la relativa fatturazione da/verso il GME.

12. Quando si effettua il deposito per la partecipazione alle sessioni MTEE?

Il deposito da Te versato per la partecipazione alle sessioni di mercato, dovrà coprire l'intero controvalore delle transazioni effettuate sul Mercato, IVA inclusa ove applicabile.

Prima di effettuare il bonifico relativo al deposito, devi comunicare al GME l'ammontare del deposito effettuato per la partecipazione alla sessione di mercato, compilando una form disponibile sull'Home Page del sito internet del GME (Sezione: "I Mercati" / "Accesso ai Mercati" / "Mercato TEE" / dopo aver inserito il PIN di accesso, "Sessione di mercato dei TEE"/"Gestione finanze").

Per la gestione del deposito puoi consultare la DTF 01 MTEE.

Per facilitare la verifica del buon esito dell'operazione, Ti invitiamo a trasmettere al GME, via e-mail all'indirizzo certificatibianchi@mercatoelettrico.org, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento tramite bonifico.

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

L'importo del deposito dovrà essere reso disponibile sul conto corrente, intestato al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., n. 000007250X76, presso l'istituto affidatario del servizio di tesoreria, Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni, Viale Cesare Pavese, 336 - 00144 – Roma, IBAN IT03 S056 9603 2110 0000 7250 X76, CODICE SWIFT POSOIT22 entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione.

Qualora decidessi di utilizzare l'eventuale ammontare residuo del deposito per la sessione di contrattazione successiva, devi comunicarlo al GME secondo le modalità definite nelle DTF.

13. | Secondo quali criteri vengono respinte le proposte di acquisto e di vendita?

Una proposta di acquisto è respinta nel caso in cui il suo controvalore sia superiore all'importo versato dall'operatore a titolo di deposito, aggiornato sia con i controvalori delle transazioni in acquisto e in vendita eventualmente effettuate nel corso della sessione stessa, sia con quelli relativi alle proposte in acquisto non ancora abbinare.

Una proposta di vendita è respinta nel caso in cui il numero di titoli indicato nella proposta sia superiore alla quantità di Titoli di efficienza energetica disponibili nel conto proprietà dell'operatore sul Registro GME, aggiornato con i titoli oggetto delle transazioni in acquisto e in vendita eventualmente effettuate durante la sessione, e con quelli temporaneamente impegnati nelle proposte in vendita non ancora abbinare.

Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora si abbinati con una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto già presente nel book e presentata dal medesimo operatore.

14. Quando hanno luogo le sessioni di contrattazione?

Le sessioni di contrattazione hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da febbraio a maggio di ciascun anno ed almeno una volta al mese nei mesi restanti (Art. 24 delle Regole). I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato sono pubblicati sul sito internet del GME (Sezione "I Mercati" / "Mercati Ambientali" / "Titoli di Efficienza Energetica" / "Mercato" / "Come operare") e nella schermata di accesso al Mercato TEE.

15. Quanti titoli di efficienza energetica puoi acquistare e vendere?

Il numero complessivo di TEE che puoi acquistare nel corso di una sessione di contrattazione è tale che il controvalore dei medesimi titoli risulti non superiore al deposito iniziale, come eventualmente incrementato nel corso della sessione.

Per ciascuna tipologia di titoli il numero massimo di TEE vendibili è pari al numero di titoli iscritti nel conto proprietà dell'operatore nell'ambito del Registro dei titoli di efficienza energetica tenuto dal GME, diminuito del numero di titoli già venduti dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia già immesso proposte di vendita non ancora abbinate e aumentato degli eventuali titoli già acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione.

16. Come si effettuano i pagamenti dei titoli di efficienza energetica acquistati?

Il terzo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) successivo alla chiusura della sessione di riferimento a seguito di ricevimento della fattura, il GME procede al pagamento, a

—Il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica—

favore di ciascun operatore venditore, del controvalore delle transazioni concluse nell'ambito della relativa sessione, utilizzando il deposito versato dall'operatore acquirente (restituendo all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato a titolo di deposito e l'importo pagato ai venditori).

17. Cosa fare qualora si volesse richiedere l'esclusione dal mercato dei TEE?

Se decidi di chiedere l'esclusione dal mercato TEE devi presentare presso il GME, o inoltrare al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o corriere o PEC, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale richiedi l'esclusione. L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:

- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di esclusione;
- b) la data indicata nella richiesta.

L'esclusione su richiesta dal mercato non Ti esonera dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato (art. 22.3 delle Regole).

Ricorda:

Durante il periodo di sospensione dal mercato disposta dal GME, l'operatore non può richiedere l'esclusione su richiesta ai sensi dell'art. 22.4 delle Regole.